



Tribunale di Cagliari

Il Presidente del Tribunale

Ai Signori Direttori del
Tribunale
Sede

Al Signori Funzionari e Cancellieri

dell'Ufficio del giudice di pace di
Cagliari
Isili
Sanluri

e, per conoscenza,
al Signor Presidente della
Corte di appello di
Cagliari

Prot. 826/2023 (12/MAG)

al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Cagliari

Oggetto: Forma del titolo esecutivo a seguito dell'entrata in vigore della riforma del processo civile.

L'art 475 c.c., rubricato "*Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale*", a seguito dell'entrata in vigore della recente riforma, prevede che "*le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti*".

Viene quindi eliminata integralmente la previsione secondo cui tutti i titolo esecutivi in genere, e quindi anche le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, salve espresse previsioni di legge, dovevano essere muniti della formula esecutiva, apposta dal cancelliere o dagli altri pubblici ufficiali legittimati, "*Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti*".

La riforma, parallelamente, ha dato nuova formulazione all'art. 153 disp. att. c.p.c. disp. att. che, già rubricato, "*Rilascio del titolo esecutivo*", stabiliva, al primo comma, "*Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta. La copia deve essere munita*

del sigillo della cancelleria”, mentre attualmente regola esclusivamente le modalità di formazione della copia degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale.

L’art. 196-*octies* disp. att. c.p.c., infine, con la rubrica “*Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria*”, codifica da un lato l’efficacia equivalente all’originale, anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale, delle copie informatiche, anche per immagine, non soltanto di atti processuali di parte e degli ausiliari, ma anche dei provvedimenti del giudice presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche e, dall’altro, il potere del difensore (oltre che del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, del consulente tecnico, del professionista delegato, del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore giudiziale) di estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti del giudice e di attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni telematiche.

In riferimento all’efficacia delle copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico o dall’allegato alla comunicazione telematica, una volta munite dell’attestazione di conformità del difensore, al quale è esplicitamente riconosciuto il relativo potere di certificazione, si indica in termini inequivoci che le stesse “*hanno la stessa efficacia probatoria dell’atto che riproducono*”.

Dall’esame delle disposizioni richiamate derivano, quindi:

a) l’impossibilità del rilascio da parte della cancelleria di copie autentiche di sentenze, di provvedimenti e di altri atti dell’autorità giudiziaria munite della formula esecutiva;

b) il venir meno, di conseguenza, delle limitazioni di cui all’art. 476 c.c., secondo cui non poteva spediti senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte, essendo stato l’articolo del codice abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022 n. 197;

c) la possibilità di mettere in esecuzione le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, quando ne siano legalmente richiesti, semplicemente munite dell’attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.c. e dell’art. 196-*octies* disp. att. c.p.c., quest’ultima in particolare resa dal difensore;

d) di fronte alla richiesta di copia dell’atto per attivare l’esecuzione forzata, la possibilità per i funzionari e i cancellieri di questo Tribunale, previo l’adempimento dei corrispondenti oneri, di rilasciare esclusivamente copia con attestazione di conformità.

Le questioni sono state oggetto di esame e discussione da parte di tutti i magistrati del Tribunale di Cagliari interessati alla materia, anche nelle riunioni tenute ai sensi dell’art. 47 *quater* dell’Ordinamento giudiziario, trovando una soluzione da tutti condivisa conforme a quanto precedentemente indicato.

Le presenti indicazioni vengono quindi fornite anche in ragione, da un lato, del necessario coinvolgimento delle cancelleria per tutte le rilevanti ricadute organizzative degli orientamenti interpretativi formati nell’Ufficio e, dall’altro, per l’opportunità di una piena informazione, anche verso l’esterno, in merito alla prevedibilità delle future decisioni.

La presente nota potrà essere per questa ragione pubblicata sito web del Tribunale di Cagliari.

Cagliari, 20 marzo 2023



Il Presidente del Tribunale
(dott. Vincenzo Amato)